

*Concordato preventivo mediante scissione societaria ed effetti della  
responsabilità solidale ex art. 2506-quater c.c.  
della beneficiaria*

Tribunale Ancona 9 aprile 2015. Presidente Miconi. Estensore Romito.

**Concordato preventivo - Scissione societaria - Responsabilità  
solidale della beneficiaria ex art. 2506-quater c.c. - Natura  
sussidiaria della responsabilità - Effetti**

*La responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato (art. 2506-quater, comma 3, c.c.) è di natura meramente sussidiaria (limitata ai soli debiti non soddisfatti dalla società cui fanno carico), e, come tale, non concretamente azionabile parte dei creditori concordatari nell'ambito di un piano ove alla società beneficiaria della scissione sia attribuito un ramo di azienda produttivo di flussi finanziari da restituire alla società proponente il concordato.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Il Tribunale (omissis).

La ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti.

Il presente giudizio deve essere diretto alla verifica dei profili di legittimità sostanziale della proposta attraverso il riscontro della permanenza e sussistenza delle condizioni di ammissibilità, nonché la validità del voto ed il valido formarsi delle maggioranze, la completezza e regolarità della documentazione prodotta, la fattibilità del piano, traducendosi quest'ultima nella verifica della coerenza e nel riscontro della sostenibilità del programma prospettato dal debitore, finalizzato altresì alla verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta del programma di ristrutturazione proposto (v. Cass. SS.UU. n. 1521 del 23/01/2013) alla luce dell'esito delle verifiche e delle valutazioni operate prima dall'attestatore, poi dai Commissari Giudiziali, e infine direttamente dal Tribunale in base a quanto emerge dagli atti della procedura, così che risulti realizzabile il piano proposto e approvato dai creditori e che il consenso da essi prestato in sede di approvazione non sia stato viziato da un'inesatta e ancor più da una non volutamente corretta informazione e comunicazione, dovendosi ritenere riservato al tribunale, anche in fase di omologa il potere di controllo sulla regolarità della procedura, esercitabile in ogni fase, preventiva, ai sensi dell'art. 162 l.fall., e costante, per tutta la durata della procedura, ai sensi dell'art. 173 l.fall.

Verifica che riconosce al tribunale nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione, un ruolo di garanzia, non puramente formale, che si esplica nell'accer-tamento della permanenza ed esistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e sul controllo della non manifesta inadeguatezza del piano, al fine di prevenire che si dia corso ad una procedura concorsuale palesemente volta all'insuccesso (v. Cass. n. 1521/2013 citata).

Rimane esclusa al tribunale ogni valutazione di merito e di convenienza economica della proposta, invece riservata alla esclusiva determinazione dei

creditori, ai quali è rimessa ogni considerazione di merito avente ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi conseguenti.

Dovendosi passare ad esaminare il piano e la proposta di concordato da ultimo presentati da C.G.D.R., e dovendosi quindi esaminare i profili di ammissibilità degli stessi, occorre preliminarmente affrontare la problematica della compatibilità con lo strumento concordatario dell'istituto della scissione societaria (più in particolare, della scissione parziale proporzionale), disciplinato dagli artt. 2506, 2506 bis, 2506 ter e 2506 quater c.c., posto che, come si è visto supra, uno degli elementi caratterizzanti il piano di concordato "misto" in trattazione è proprio l'attribuzione del ramo c.d. "continuità aziendale" (ramo di azienda consistente nell'attività mineraria svolta in Serra San Quirico) ad una società scissa, la C.M.N. Srl, la quale si fonderà poi, incorporandola, con la F.M.N. srl, società derivante dalla scissione parziale proporzionale della F. SpA, da attuarsi dopo l'omologa del concordato preventivo presentato dalla stessa.

La soppressione, ad opera della riforma del diritto societario di cui al divo 6/2003, dei divieti di partecipazione alle operazioni di fusione e di scissione da parte delle società sottoposte a procedure concorsuali, divieti precedentemente contenuti nei testi degli artt. 2501 co 2 (per l'operazione di fusione) e 2504 septies co 2 (per la scissione) c.c., in uno con la previsione, da parte del testo dell'art. 160 co 1 l.fall., così come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, conv., con modificazioni, in l. 80/2005, di proporre ai creditori un piano di concordato preventivo contemplante la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, "o altre operazioni straordinarie" (formula questa evocante la più ampia libertà di scelta di strumenti per la realizzazione di attività da destinarsi alla tacitazione dei creditori concorsuali), hanno portato la dottrina largamente maggioritaria a ritenere compatibili le operazioni societarie straordinarie in discorso con l'istituto concordatario (pur segnalandosi un mancato raccordo tra la disciplina codicistica e la disciplina della Legge Fallimentare). Analogo orientamento per tale compatibilità si evince dalle poche pronunce della giurisprudenza di merito in tema (v. Trib. Prato 21.07.2014, Trib. Ferrara 08.04.2014 in tema di fusione, Trib. Mantova 11.07.2014 in tema di scissione parziale proporzionale, come nel caso di specie; in particolare, nella pronuncia da ultimo citata è stato qualificato come concordato preventivo con continuità aziendale, seppur indiretta, il concordato con cui è stata prevista la soddisfazione dei creditori mediante la destinazione dei cash-flow derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa da parte della società scissa).

Ciò posto, e dandosi per pacifica l'astratta ammissibilità di un concordato preventivo contemplante un'operazione di scissione della società debitrice (nonché di fusione, come si è detto), si deve più analiticamente esaminare il caso di specie.

Come di è detto supra, il piano di concordato esaminato dai Commissari Giudiziali nella prima relazione ex art. 172 l.fall. presentava, ad opinione degli Organi della procedura, rilevanti criticità, in quanto, stimato Euro 4.804.646,00 il ramo di azienda da attribuire alla società beneficiaria e stimati i flussi finanziari che quest'ultima (C.M.N.) dovrebbe "restituire" alla società concordante, mediante la prosecuzione dell'attività estrattiva nel periodo previsto per l'adempimento del concordato (anni 5 dall'omologa), in complessivi Euro 1.469.573,00 (previsioni da business plan allegato al piano concordatario), la differenza tra tali valori (Euro 3.335.073,00, pari al valore del patrimonio netto attribuito alla beneficiaria della scissione) sarebbe stato

sottratto ai creditori concorsuali, divenendo essa una "riserva di ricchezza" di cui avrebbero beneficiato sostanzialmente i soci della concordante e quindi della beneficiaria; infatti, nonostante l'art. 2506 quater co 3 c.c. preveda la responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato (e quindi Euro 3.335.073,00, come si è detto), tale solidarietà è di natura meramente sussidiaria (limitata ai soli debiti non soddisfatti dalla società cui fanno carico), e concretamente non attivabile da parte dei creditori concorsuali, quindi (divenendo operativa solo allo spirare del termine previsto per l'adempimento del concordato, e stante l'effetto di obbligatorietà del concordato stesso, ex art. 184 co 1 l.fall.). Come si è detto prima, vi sarebbe stata, secondo i CCGG, violazione delle norme di cui all'art. 2740 c.c. (sottraendosi, con la scissione, parte del patrimonio della società debitrice alla garanzia del soddisfacimento dei creditori, senza equipollente effettivo) nonché del principio del "miglior soddisfacimento dei creditori" di cui all'art. 186 bis l.fall.

Ora, però, tali criticità sono state superate dalla modifica del piano e della proposta predisposta dalla società concordante. Come si è visto, infatti, sono state formulate da C.G.D.R. SpA due ipotesi alternative di corresponsabilità della società beneficiaria della scissione, ovvero:

a) responsabilità solidale della beneficiaria, a partire dal 48esimo mese successivo all'omologa del concordato, senza sussidiarietà e senza il già esaminato limite di cui all'art. 2506 quater co 3 c.c. (valore del patrimonio netto attribuito con l'operazione straordinaria), ma estesa, al contrario, sino al pagamento per almeno il 20% delle posizioni creditorie chirografarie concorsuali di cui alla classe 2 (fermo restando il pagamento delle prededuzioni, delle posizioni privilegiate e delle altre due classi, la n. 1 e la n. 3, di creditori chirografari);

b) in alternativa rispetto all'assunzione della responsabilità solidale di cui al punto precedente, versamento da parte della beneficiaria della scissione, C.M.N. srl, entro il 48esimo mese dall'omologa del concordato (termine poi ridotto prima dell'apertura dell'adunanza, come si è visto, al 30esimo mese dall'omologa), in un'unica soluzione, della somma corrispondente al valore complessivo del ramo aziendale ad essa attribuito, ovvero complessivi Euro 4.804.646,00 (e così andandosi ad attribuire ai creditori concorsuali Euro 1.469.573,00, somma che in ogni caso C.M.N. srl è destinata ad iscrivere in bilancio quale debito nei confronti di C.G.D.R. SpA e che costituisce l'attesa marginalità positiva della prosecuzione di attività di impresa necessaria per adempiere al concordato, nonché Euro 3.335.073,00, valore del patrimonio netto attribuito a C.M.N. e relativamente al quale non era prevista originariamente alcuna "contropartita" per la procedura); ciò con definitiva liberazione della società beneficiaria da tutte le obbligazioni concordatarie; ciò, oltre al versamento, sempre da parte di C.M.N. srl, di Euro 3.503.037,00 in favore della procedura di concordato preventivo F. SpA, essendo C.M.N. destinata ad incorporare, mediante fusione, F.M.N., società risultante dalla scissione parziale proporzionale di F. SpA, società controllata da C.G.D.R. SpA (si cita tanto per evidenziare ulteriormente il sopra evidenziato collegamento tra le due procedure di concordato).

c) Con riferimento a tali due ipotesi ed all'ammissibilità della proposta i Commissari Giudiziali hanno manifestato delle perplessità, che si possono così sintetizzare:

d) - la società beneficiaria della scissione si è attribuita un diritto di recesso ad =tUra dalla prima ipotesi di proposta concordataria (e quindi

dall'accordo stipulato con il ceto creditorio), ovvero dall'ipotesi in cui la società beneficiaria della scissione garantisce l'adempimento del concordato sino al pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari di classe 2; a sua insindacabile scelta potrebbe optare per la seconda soluzione, ovvero quella mediante la quale C.M.N. verserebbe una somma pre-determinata e fissa (il valore commerciale del ramo di azienda attribuita);

e) - in tale situazione la beneficiaria ben potrebbe essere in condizione di valutare, a seconda dell'andamento della fase di adempimento (in particolare, dell'andamento della liquidazione degli asset non strategici), quale sia l'ipotesi sostanzialmente "più economica" per essere liberata dalle passività concorsuali assunte in conseguenza del concordato; in particolare, tale meccanismo potrebbe facilitare l'ingresso in C.M.N. srl di un nuovo socio, il quale vedrebbe cristallizzato il suo debito;

f) - risulta però incompatibile con la procedura di concordato preventivo e, in particolare, con la procedura di concordato preventivo con continuazione di attività di impresa la possibilità per la società beneficiaria della scissione (i cui soci saranno, salve variazioni successive, i medesimi della società debitrice e concordante) di anteporre gli interessi del debitore a quelli dei creditori concorsuali, in quanto vi sarebbe in tale ipotesi violazione del principio del "miglior soddisfacimento dei creditori" di cui all'art. 186 bis l.fall., principio di natura imperativa.

g) Secondo i Commissari Giudiziali, quindi, vi sarebbe nullità, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 186 bis LF, della seconda delle opzioni in esame (tale ragionamento è condotto avendo riguardo alla natura negoziale del concordato preventivo). Sempre secondo i Commissari, non essendovi "espressa inscindibilità" delle due ipotesi alternative, il Tribunale potrebbe omologare il concordato preventivo presentato da C.G.D.R. SpA solo con riferimento alla prima opzione, non inficiata da invalidità; ciò, facendo un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 1419 c.c. (norma che disciplina appunto l'ipotesi di nullità parziale del contratto).

h) Ora, pur dovendo il Tribunale verificare sempre in sede di omologa, anche in via officiosa ed in assenza di opposizioni, la presenza di eventuali clausole nulle nel con-cordato sottoposto all'approvazione dei creditori (v. Cass. n. 18864/2011, che tanto ha deciso in ipotesi sottoposta al regime normativo conseguente all'entrata in vigore del divo 169/2007) e sempre che un eventuale contrasto con il più volte citato principio del "miglior soddisfacimento dei creditori", di cui all'art. 186 bis co 2 lett. b) l.fall., costituisca una vera e propria ipotesi di nullità del concordato (di sicuro, alla sua violazione consegue l'inammissibilità dello stesso), la paventata violazione deve però ritenersi allo stato non sussistente. Anzitutto, la previsione di due ipotesi alternative per il soddisfacimento dei creditori non è qualificabile, ad opinione di questo collegio, come "forma di recesso ad =tUra dalla garanzia prestata" da parte della società beneficiaria della scissione, ma come forma di patto di opzione (v. art. 1331 c.c.).

i) Poi, anche se la struttura delle due opzioni potrà eventualmente permettere alla società beneficiaria della scissione una valutazione "opportunistica" ed "egoistica" sulla scelta da fare in merito alle obbligazioni concordatarie (se soddisfarle sino al limite del 20% dei creditori o se soddisfarle con il pagamento in unica soluzione; peraltro, come evidenziato dalla parte concordante, l'arretramento temporale della scelta per il versamento in soluzione unica del controvalore dell'azienda al 30esimo mese dall'omologa, ovvero a metà della fase di adempimento, dovrebbe, se non

sterilizzare, quantomeno ridurre concretamente il rischio di un deterioramento delle risorse che la C.M.N. dovrebbe destinare ai creditori della procedura, in quanto l'esito delle operazioni di liquidazione ed il conseguente fabbisogno del concordato non si sarà ancora cristallizzato a quella data), una simile ipotesi potrà essere verificata solo a posteriori ed in concreto, costituendo ad oggi una mera possibilità, e non necessariamente un esito certamente prevedibile ed obbligato del rapporto negoziale, ipotesi in cui sussisterebbe senza dubbio la violazione del principio di cui all'art. 186 bis l.fall.

j) In altri termini, la valutazione in merito ad un possibile soddisfacimento peggiore dei creditori per mera scelta della beneficiaria non può essere compiuta con riferimento alla fase "statica" del rapporto negoziale ma solo con riferimento alla sua fase "dinamica", ovvero nella fase dell'adempimento, come si è precisato supra. Quindi, laddove concretamente l'esercizio della facoltà di scelta tra le due opzioni dovesse far venire meno il miglior soddisfacimento dei creditori, tale circostanza potrà essere valutata ai fini di un'eventuale pronuncia di risoluzione del concordato, se taluno dei creditori dovesse ricorrere al Tribunale ravvisando un inadempimento significativo rispetto a quanto promesso con la proposta (per la risoluzione del concordato con continuità aziendale in caso di mancato rispetto rigoroso delle tempistiche e delle percentuali di pagamento promesse, v. Trib. Bergamo 10.04.2014, pubblicato sul sito web WWW.ILCaSO.It).

Si deve poi evidenziare che l'ipotesi di pagamento di una somma predeterminata e fissa a metà della fase di adempimento può essere astrattamente valutata come maggiormente conveniente per i creditori, stante la sterilizzazione del rischio di impresa, in loro favore, in un momento che precede di molto la conclusione della fase di adempimento, ovvero a metà del periodo previsto per questa (laddove la prosecuzione dell'attività estrattiva non avesse gli esiti sperati, le marginalità positive previste potrebbero anche non pervenire nella disponibilità dei creditori, o comunque non pervenire nella misura preventivata). Tale considerazione conferma a fortiori come ad oggi non si possa pervenire al medesimo giudizio negativo dato dai Commissari Giudiziali al meccanismo opzionale sopra illustrato, con conseguente conferma dell'insussistenza dei motivi di inammissibilità (o di nullità, nella valutazione dei Commissari) in trattazione.

Deve pertanto ritenersi che con riferimento a tale aspetto del concordato il consenso dei creditori (si vedranno infra i risultati definitivi del voto) sia stato prestato in relazione a concordato valido ed ammissibile. Proseguendo nell'esame delle condizioni di ammissibilità, si deve rilevare che i Commissari Giudiziali hanno manifestato dei dubbi in merito alla ragionevolezza del termine a partire dal quale la C.M.N. srl dovrebbe iniziare ad essere "garante" delle passività concorsuali, come da prima opzione sopra delineata, ovvero successivamente al 49esimo mese dall'omologa.

E' opinione di questo collegio che stabilire un dies a quo a partire dal quale la beneficiaria della scissione risulti debitrice solidale, senza i limiti di cui al più volte citato art. 2506 quater co 3 l.fall., non sia irragionevole, in quanto può ritenersi logico che, prima di rendere operativa la corresponsabilità di C.M.N. srl nei confronti dei creditori concordatari, occorra attendere un momento nel quale si possa effettuare un'attendibile verifica sul probabile esito dell'adempimento; in altri termini, solo quando si verificherà quali e soprattutto quante risorse vi sono per i pagamenti da farsi in favore dei creditori, questi potranno decidere se fare valere o meno le proprie ragioni sul patrimonio della condebitrice-beneficiaria della scissione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non si rilevano motivi di incompatibilità tra l'operazione di scissione parziale proporzionale in esame e la disciplina del concordato preventivo; tantomeno si ravvisano criticità o motivi di inammissibilità del concordato con riferimento alla successiva operazione di fusione tra C.M.N. srl e F.M.N. srl, mediante incorporazione della seconda nella prima (ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la società incorporante assumerà infatti tutti gli obblighi, sopra descritti, delle società partecipanti alla fusione; conserverà quindi gli obblighi sopra descritti).

(omissis)

Altro aspetto che potrebbe assumere rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 173 l.fall. (ma che, come si vedrà in proseguio, non rende in concreto necessaria l'applicazione di tale norma) è quanto rilevato dai Commissari Giudiziali in sede di parere ex art. 180 L.F. con riferimento all'art. 20 della "Convenzione per esecuzione progetto di riconversione industriale e riqualificazione ambientale dell'area G.D.R., Comune di Serra San Quirico (AN) - Tecniche innovative e coltivazione in sotterraneo su calcare massiccio" del 29.1.2009, che così recita: "Nel caso di trasferimento della convenzione ad aventi causa, prima dell'ultimazione di dette attività, il successore subentra nella posizione giuridica del precedente, relativamente a tutti i diritti, oneri e obblighi nascenti dalla convenzione.

Il trasferimento della convenzione deve essere inoltrato al Comune unitamente ad una dichiarazione unilaterale d'obbligo, con la quale il subentrante nella convenzione si impegna al rispetto integrale di tutte le sue clausole. Il Comune provvede a volturare la convenzione ed a trascrivere la dichiarazione unilaterale d'obbligo, rilasciata dalla ditta subentrante".

Secondo i Commissari Giudiziali tale clausola indica i termini e le modalità di subentro a titolo oneroso da parte di un terzo, e ciò porterebbe a ritenere, sempre ad opinione dei Commissari Giudiziali, che la concessione estrattiva, disciplinata dalla richiamata Convenzione, risulti trasferibile a soggetti diversi dall'attuale ricorrente. Ne conseguirebbe la non veridicità dell'assunto fondamentale su cui è fondata l'operazione di scissione parziale proporzionale sopra diffusamente trattata, ovvero che tale operazione sarebbe l'unico modo per costituire una c.d. new.co., libera da segnalazioni in Centrale Rischi Interbancaria e con conseguente possibilità di accedere al credito (possibilità concretamente inibita alla concordante, stante l'elevato passivo ad oggi ancora esistente), che al contempo potesse essere continuatrice dell'attività estrattiva; ciò proprio perché le autorizzazioni amministrative all'escavazione ed estrazione di materiali non sarebbero liberamente cedibili.

Sul punto parte concordante, nella memoria autorizzata dal Tribunale in sede di omologa e depositata il 14/10/2014, ha confermato la non cedibilità dei titoli abilitativi all'attività estrattiva, assumendo che l'art. 20 della Convenzione sopra citata sarebbe frutto di un'impropria redazione.

Ora, ai sensi dell'art. 27 del R.D. n. 1443 del 1927 Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere (testo normativo che ancora oggi detta la disciplina basilare del settore), "Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti. Independentemente dalla nullità suddetta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'art. 41".

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. Marche n. 71 del 1997 Norme per la disciplina delle attività estrattive "La coltivazione dei giacimenti di C. è subordinata all'autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del parere di conformità e compatibilità al PRAE ed al PPAE espresso da apposita Conferenza dei servizi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13. Detta autorizzazione non è cedibile a terzi senza il nulla osta del Comune".

Da una breve lettura della normativa di settore parrebbe dunque confermata la libera cedibilità dei titoli abilitativi all'attività di coltivazione delle cave ed estrattiva, salvo mera autorizzazione o nulla osta da parte della p.a. competente per l'emanazione del titolo amministrativo. In realtà, come osservato dalla società concordante nella sua memoria autorizzata 14/10/2014, per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (v., ex mUltIS, Cass. n. 1918/1993, Cass. n. 7860/1994, Cass. n. 10992/1998, Cass. n. 2240/2004, Cass. n. 22112/2006), in virtù del principio di personalità delle autorizzazioni amministrative, queste non sono cedibili liberamente a terzi, nemmeno quali elementi facenti parte di azienda, pena la nullità della cessione; essendo solo possibile pattuire tra le parti private la non opposizione del cedente a che l'autorizzazione medesima venga nuovamente concessa al cessionario (v. Cass. 7860/1994 cit., Cass. n. 10992/1998) o al limite a compiere l'attività necessaria per consentire al cessionario di ottenere dalla p.a. nuovo titolo abilitativo (v. Cass. n. 5600/1986), ovvero il c.d. "accordo di voltura".

L'art. 20 della Convenzione citata (che in ogni caso pare essere solo uno degli strumenti giuridici per la regolamentazione di un più articolato rapporto di diritto amministrativo) e la normativa di cui sopra devono quindi leggersi alla luce di tali principi di diritto; in particolare, l'autorizzazione alla cessione del titolo di cui all'art. 27 del R.D. n. 1443 del 1927 ed il nulla osta di cui all'art. 12 co 2 della L.R. n. 71 del 1997 devono quindi considerarsi norme disciplinanti proprio l'accordo di voltura di cui sopra.

Deve a questo punto convenirsi con quanto allegato da parte concordante nella memoria 14/10/2014, ovvero che un'ipotesi di cessione dell'azienda unitamente alle autorizzazioni all'attività di cavazione ed estrazione non sarebbe di per sé possibile, ma dipenderebbe dalle tempistiche (tempistiche dettate anche dalla ripetizione di tutti gli accertamenti tecnici necessari per la conclusione di un procedimento amministrativo da instaurarsi per l'emanazione di nuova autorizzazione) e dalla discrezionalità della p.a. competente; in altri termini, sarebbe un'operazione concretamente non praticabile nell'ambito di una procedura di concordato. Diversamente, la scissione societaria, costituendo una modificazione della struttura societaria della società scissa e della società beneficiaria, attraverso un frazionamento del patrimonio e dei rapporti giuridici facenti capo alla società originaria (\*si vuole) dovrebbe consentire senza problemi alla C.M.N. srl la prosecuzione del rapporto amministrativo autorizzativo.

(omissis)

Saranno quindi oggetto di controllo da parte dei Commissari Giudiziali, con riferimento alla società beneficiaria della scissione di C.G.D.R.:

- atti dell'operazione di scissione parziale proporzionale sopra descritta (progetto di scissione; situazione patrimoniale, relazione dell'organo amministrativo, relazione degli esperti, delibera di scissione, ai sensi dell'art. 2506 ter c.c.; atto di scissione);
- atti dell'operazione di fusione della società beneficiaria della scissione di cui al punto precedente con la società beneficiaria della scissione di F. SpA, mediante incorporazione della seconda nella prima (progetto di fusione;

situazione patrimoniale, relazione dell'organo amministrativo, relazione degli esperti, delibera di fusione; atto di fusione);

- assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, convocazioni con ordini del giorno e delibere (mediante controllo dei relativi atti);
  - riunioni del C.d.A. e relative decisioni (mediante controllo dei relativi atti);
  - riunioni del collegio sindacale o di altro organo di controllo della gestione eventualmente nominato (mediante controllo dei relativi atti);
  - budget previsionali economico-finanziari; rendiconti economici co-finanziari trimestrali (ove redatti); bilanci.
- (omissis)